

DECRETO PRESIDENZIALE "TEMPORANEAMENTE DEFINITIVO" DI ESPULSIONE
IMMEDIATA N. 1/2006

IL PRESIDENTE

PREMESSO che nell'anno 1983 gli studenti frequentanti la Terza Liceo Classico dell'Istituto Cavanis di Venezia hanno costituito un Comitato Permanente (Co.A.P.Org.As.Ex.A.M.83) con finalità associative;

RILEVATO che suddetto Comitato si compone, secondo i Principi Fondamentali del suo Statuto, di trentasette membri storici, i quali si riuniscono normalmente in occasione dell'annuale Cena di Classe, che ha luogo il secondo venerdì del mese di maggio di ogni anno;

CONSIDERATO che nelle ventitré cene di classe finora svolte si è potuta riscontrare l'assenza permanente del Membro Storico F.C., il quale peraltro non si è mai degnato di fornire plausibili giustificazioni al suo censurabile ed oltraggioso gesto;

PRESO ATTO, dunque, della volontà dell'interessato, manifestata per "facta concludentia" di non partecipare alle annuali cene di classe;

RITENUTO opportuno, dopo aver offerto svariate possibilità di ravvedimento, di dover provvedere nel merito, applicando il procedimento penale di espulsione, così come previsto dagli artt. 17 e segg. del Corpus Juris Assemblearis;

ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio dei Saggi, reso ai sensi dell'art. 181 C.J.A.;

SENTITA, al riguardo, la Corte Suprema, competente in materia ai sensi dell'art. 187 C.J.A.;

DECRETA

- l'espulsione immediata con proprio provvedimento "temporaneamente definitivo" nei confronti del Fradeo Membro F.C., con la seguente motivazione:
ripetutamente invitato, nelle forme di legge, a partecipare alle cene di classe, se ne strachiavava ripetutamente, disconoscendo i vecchi compagni di classe e beffeggiandosi delle Istituzioni.
- di dare comunicazione del presente provvedimento al Segretario Permanente, affinché il nominativo dell'interessato venga omissso dagli appelli formali eseguiti durante le prossime cene di classe.
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet degli Exam83.

Avverso il presente decreto è ammessa la facoltà di ricorso, entro il termine di trenta secondi dal momento della sua emissione presso gli Organi giurisdizionali competenti individuati dal Corpus Juris Assemblearis.

Possagno, 30 settembre 2006

Il Presidente
Claudio Pontini